

**INTEGRAZIONE alla C. T. U.****1 - PREMESSA**

Il giudice onorario, per la Esecuzione Immobiliare in oggetto, sciolta la riserva assunta all'udienza del 18/04/2018 fissava, per il richiamo dello scrivente, l'udienza del 14/11/2018 che poi sarebbe stata posticipata al 05/12/2018 perché impossibilitato ad essere presente.

Nella seduta del 05/12/2018 il giudice accoglieva la richiesta di parte procedente ed autorizzava l'estensione del pignoramento sulla **part. 126** del **foglio 12** individuata in Gagliano Castelferrato in c.da S. Bartolomeo.

Successivamente il 17/06/2019 il giudice disponeva il richiamo del sottoscritto per l'udienza del 02/10/2019 dove, ancora sotto il vincolo del giuramento, accettava l'incarico per rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 3/10/2018.

**Quesito 1:** chiarire l'aspetto della non sanabilità degli immobili di via S. Nicola, anche in vista dei relativi costi di demolizione, di cui alla citata ordinanza;

**Quesito 2:** procedere con la stima della part. 126, oggetto di estensione del pignoramento.

**2 - RISPOSTA AI QUESITI****Quesito 1**

In generale, per quanto attiene gli immobili di via S. Nicola n° 66 si rimanda a quanto già detto al **Quesito h)** della depositata relazione di c.t.u..

L'abuso edilizio che li coinvolge è da imputare alla totale assenza di concessione edilizia e riguarda la eccessiva cubatura realizzata sulla **part. 1673** in totale contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico.

L'immobile pignorato si sviluppa su quattro livelli di **150 mq** per piano, per un'altezza alla gronda di circa **14,50 ml** e genera un volume totale di

$$150 \text{ mq} \times 14,5 \text{ ml} = 2.175 \text{ mc circa,}$$

a fronte di un il volume autorizzabile, in **Zona "B"** dal vigente strumento urbanistico, di soli

$$150 \text{ mq} \times 5,00 \text{ mc/mq} = 750 \text{ mc.}$$

\* Come già riferito a suo tempo, si ribadisce che per il fabbricato di via S. Nicola non ci si può avvalere **dell'art. 36 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 (Accertamento di Conformità)** che prevede la possibilità di potere sanare l'abuso e quindi di ottenere "il permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della



**realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione della domanda”.**

Ciò viene richiesta una doppia conformità urbanistica che, di fatto, non esisteva allora così come non sussiste oggi stante che il P. di F. del comune di Gagliano Castelferrato è rimasto lo stesso in questo lasso di tempo.

\* In alternativa, se consideriamo il fabbricato come collocato in un **lotto intercluso** avente superficie (**150 mq**) compresa tra i **120 e 200 mq**, in questo caso il P. di F. autorizzerebbe un volume massimo di **1.000 mc** tanto che, se confrontati con i precedenti **750 mc**, si riuscirebbe a salvare circa metà del volume costruito.

Tuttavia, anche in questa circostanza, così come nella precedente in cui la densità fondiaria era fissata in **5,00 mc/mq**, per riportare il fabbricato all'interno dei canoni della conformità urbanistica-edilizia comporterebbe l'esecuzione di lavori di demolizione che, nel caso di accertamento di conformità, sono palesemente illegittimi ai sensi della **SENTENZA CONSIGLIO DI STATO – SEZ. 6 n° 4058 del 24/06/2020** - che statuisce: “ **In materia edilizia non è ammissibile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (ex artt.13 e 22 L. 47/85, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del D.P.R. n° 380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell'opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quella della presentazione della domanda”**

L'assunto è conforme alla giurisprudenza, secondo cui alla luce del vigente ordinamento giuridico, non è ammissibile il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria subordinato alla esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se tali interventi sono finalizzati a ricondurre il manufatto nell'ambito della legalità, ciò “**contrasterebbe ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica”**

Pertanto, e chiaramente, si conferma l'impossibilità, nei due casi, di sanare l'edificio.

\* Ulteriormente, sono state analizzate le leggi che hanno regolato i tre Condoni che si sono succeduti a partire dal 1985, quindi le leggi **47/1985, 724/1994 e 326/2003** allo scopo di trovare una possibilità valida per recuperare, anche parzialmente, l'immobile pignorato.

Con **l'art. 32, comma 25, del D.L. n: 269/2003 (convertito dalla L. 326/2003)** (che ha riaperto, con maggiore rigore, i termini del primo Condono **L. 47/1985**) è stato previsto che le disposizioni di cui ai **Capi IV e V della L. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della L. 724/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla presente normativa, si potessero applicare alle opere abusive che risultano **ultimate entro il 31 marzo 2003** e che non abbiano comportato ampliamento al manufatto superiore al **30%** della volumetria della**



costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.

Disposizioni, queste, applicabili alle opere abusive realizzate entro il 31 marzo 2003 ed attinenti, purtroppo, alle sole **nuove costruzioni residenziali** che non superino i 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ed a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 mc.

Di contro, le **nuove costruzioni non residenziali**, non possono beneficiare di queste disposizioni in quanto non contemplate.

Pertanto, nonostante l'immobile in esecuzione rientrerebbe nei termini di ultimazione dei lavori e nelle limitazioni volumetriche previste dal citato **art. 32** gli viene preclusa la possibilità di essere condonato per l'esistenza (limitatamente al piano terra) di locali con destinazione artigianale (quindi **non** residenziale) nonostante gli altri tre piani siano catastalmente riservati alla residenza e di questi, due ancora rustici.

\* Inoltre, limitatamente all'ambito delle esecuzioni immobiliari esiste un **regime di condono edilizio straordinario** disciplinato **dell'art. 40, comma 6, della L. 47/1985** (*primo condono tutt'ora vigente*) che **concede agli immobili oggetto di procedure esecutive immobiliari un termine e alcune condizioni** perché l'immobile possa rientrare nelle previsioni di sanabilità straordinaria.

La **prima condizione essenziale** prevede che, per rientrare nella previsione di sanabilità, **gli abusi e gli illeciti edilizi devono essere stati compiuti prima di una determinata data** che, per i tre condoni edilizi, sono:

- 01 ottobre 1983 per la **L. 47/1985**);
- 31 dicembre 1993 per la **L. 724/1994**;
- 31 marzo 2003 per la **L. 326/2003**.

Nel nostro caso, l'immobile pignorato è stato realizzato, per come dichiarato a suo tempo dagli esecutati, a metà degli anni settanta per cui l'ultimazione dei lavori è certamente anteriore a tutte e tre le date appena riferite.

Il medesimo **art. 40, comma 6, L. 47/85** prevede, inoltre, **la possibilità di sanare l'immobile, da trasferire con procedura esecutiva immobiliare, entro il termine di 120 giorni dal trasferimento a condizione che la data della formazione delle "ragioni del credito" sia anteriore all'entrata in vigore della L. 47/1985.**

Le **ragioni di credito** per cui si interviene e che formano *condizione essenziale di accesso al condono straordinario tardivo* sono la condizione che giustificano l'avvio della procedura esecutiva, per esempio:

- **l'inadempienza del debitore verso il creditore** (ovvero una serie di rate di mutuo non pagate);
- ed ancora **il pignoramento dell'immobile, che ufficializza, appunto, il rapporto di credito nei**



confronti del debitore e che colpisce l'immobile stesso.

Il momento (ovvero la data) in cui ha luogo formalmente **la ragione del credito**, cioè il riconoscimento ufficiale di questa posizione di inadempienza tra debitore e creditore, è quello da riferire all'entrata in vigore della relativa legge di condono edilizio (L. 47/1985) anteriore ad esso.

L'ultimo condono edilizio, cioè il terzo (L. 326/2003), è entrato in vigore nel 2003, e ammetteva la possibilità di presentare le istanze fino all'anno 2004.

Poiché dai fascicoli si evince che **l'atto di Precetto è stato notificato il 23/01/20014** e la **Trascrizione dell'Atto Esecutivo Cautelare** (Verbale di pignoramento degli immobili) è avvenuta il **08/04/2014** (nei termini dei tre mesi dalla notifica del Precetto) è palese che la data delle **ragioni di credito** è posteriore a quella del 2004 e, pertanto, **non dà diritto a presentare la domanda di sanatoria edilizia straordinaria entro i successivi 120 giorni a decorrere dalla vendita all'asta.**

Alla luce di quanto appena esposto, e con non poca e sincera sofferenza, questo c.t.u. deve ammettere che l'immobile di via S. Nicola n° 66 sito in Gagliano Castelferrato non ha i requisiti richiesti dalle norme in materia di sanatorie e condoni per essere recuperato.

A seguire, in risposta quesito, si **allega il computo dei costi da sostenere per la demolizione dell'immobile che ammontano a € 56.615,00 (diconsi Cinquantaseimilaseicentoquindici/00 €).**

## **Quesito 2**

Per quanto attiene l'estensione del pignoramento in capo alla **part. 126 del foglio 12 del comune di Gagliano Castelferrato** e la relativa stima si premette che detta particella misura **1692 mq** di cui: **mq 482 circa** sono utilizzati come parcheggio al servizio dei locali commerciali; **circa 360 mq** sono occupati dai due corridoi che costeggiano i lati più lunghi del fabbricato e che permettono l'accesso ai locali commerciali; la restante area di **850 mq circa**, situata dalla parte ovest rispetto all'edificio, include al suo interno alcune piante di ulivo e di mandorlo oltre che un locale ad un solo piano (realizzato con struttura precaria in metallo e pannelli isolati ed autoportanti) addossato alla parete ovest dell'immobile.

Per inciso, e come già riferito nella precedente relazione, detta struttura precaria non è accatastata.

Circa la stima della **part. 126** bisogna fare alcune considerazioni:

- la sua superficie è di appena **1692 mq**;
- essa rientra, secondo la **zonizzazione del P. di F**, in **zona "E" verde agricolo**;
- il valore di detti terreni è basso e quantificabile in meno di **1,00 €/mq**.

Detto ciò, assegnato al terreno un valore di **1.700 €** (calcolato, appunto, attribuendo il valore unitario di **1.00 €/mq**) questo, messo a confronto con il valore di **280.500 €**, stimato per i fabbricati, diventa veramente marginale.



Pertanto, avendo molto più valore l'edificio rispetto al terreno, il valore di quest'ultimo si può trascurare e ritenerlo intrinseco a quello del fabbricato.

Infatti, in tutte le valutazioni immobiliari, aventi caratteristiche simili al nostro caso, quella modesta superficie, viene considerata, spontaneamente e bonariamente, una pertinenza del fabbricato.

E' chiaro che il ragionamento assunto nella fattispecie non può sussistere qualora le dimensioni del terreno fossero state di gran lunga maggiori, ed ancor di più se quella superficie avesse avuto una vocazione edificatoria (per esempio se fosse stata interna alla perimetrazione della **zona "B"** dove **1.692 mq** diventano importanti perché *l'indice di densità fondiaria* è molto più alto dello **0.03 mc/mq** previsto in **zona "E"**, verde agricolo.

A completamento dell'incarico costituisce parte integrante della presente relazione *il Computo dei Costi di Demolizione del fabbricato di via S. Nicola n° 66 in Gagliano Castelferrato* che appresso si allega.

**Nicosia**, li 21/02/2022

In Fede

**IL C.T.U.**

**(Dott. Ing. Felice UGLIAROLO)**



## **COMPUTO dei COSTI DI DEMOLIZIONE**

**IMMOBILE (p. t., p. 1°, p. 2° e p. 3°) di via S. Nicola n° 66**

### **Premessa**

Durante i lavori di demolizione e di ristrutturazione, specie in centro abitato, si produce molta polvere contenente piccolissime particelle assai dannose per la salute delle persone.

Per proteggere i lavoratori e gli abitanti, prossimi al cantiere, è necessario che dette polveri vengano abbattute.

Per questo motivo è stato previsto nel conteggio che durante i lavori, si utilizzi una motopompa che spari acqua nebulizzata in modo che la polvere si leghi alle goccioline le quali, essendo più pesanti, precipitano a terra.

Preliminarmente l'inizio dei lavori occorrerà inoltrare una comunicazione al Sindaco il quale, a seguito dei risultati del sopralluogo eseguito dall'U.T.C., deciderà se emettere una ordinanza per la chiusura al traffico di via S. Nicola.

Analogamente, una volta informati gli enti gestori della distribuzione del Gas Metano, della rete dell'Energia Elettrica e delle reti Idrica e Fognaria, gli stessi eseguiranno un sopralluogo finalizzato alla individuazione di eventuali interferenze con le reti, che possono nascere nella fase di demolizione dell'immobile.

E' importante segnalare, a garanzia della pubblica incolumità, la contiguità che esiste, per circa **3,00 ml**, tra l'edificio da demolire ed un'altra abitazione, più bassa di un piano.

In tale situazione, di palese pericolo, sarebbe opportuno che, per tutta la durata dei lavori, i proprietari della casa vicina venissero allontanati dalla propria abitazione.

Anche per questa circostanza è stato preventivato un indennizzo, nella misura di **1.500 €**, da corrispondere alla famiglia che dovrà uscire, per fronteggiare il disagio che dovrà subire.



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

La quantificazione del costo inerente la demolizione dell'immobile abusivo di via S. Nicola n° 66 in Gagliano Castelferrato viene eseguita sulla base del NUOVO PREZZARIO REGIONE SICILIA 2022 – Decreto 24/12/2021.

- 01) **1.3.2** Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti superiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale nere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m<sup>3</sup> vuoto per pieno

$$\text{Volume vuoto per pieno} = mq\ 150 \times ml\ 14,50\ (h) = \underline{\underline{2.175\ mc}}$$

$$2.175\ mc \times \underline{\underline{12,13\ €/mc}} = \quad \quad \quad \text{€} \quad 26.383$$

- 02) **N.P.1** Conferimento sfabbricidi in discarica autorizzata.

*Dopo la demolizione il volume vuoto per pieno dell'edificio si riduce al **40%** circa:*

$$\text{Volume sfabbricidi} = 2.175\ mc \times 40/100 = \underline{\underline{870\ mc\ circa}}$$

*Inoltre il materiale proveniente da demolizione pesa circa **1.600 kg/mc.***

*Pertanto il peso totale degli sfabbricidi ammonta a:*

$$\text{Peso sfabbricidi} = 870\ mc \times 1.600\ kg/mc = 1.392.000\ kg = \underline{\underline{1.392\ t}}$$

*Il costo medio accertato per il conferimento di sfabbricidi in discarica autorizzata è di circa **10,00 €/t**, ne segue:*

$$1.392\ t \times \underline{\underline{10,00\ €/t}} = \quad \quad \quad \text{€} \quad 13.920$$

- 03) **1.3.5** trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3

**A riportare** € 40.303



---

**Riporto € 40.303**

a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.

- per ogni m<sup>3</sup> e per ogni km

870 mc x 4 km x 0,44 € = € 1.531

**04) 26.1.26** Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.

- Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

20 m x 1,20 m = 24 mq x 12,59 €/mq = € 302

**05) 26.1.29** Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.

- Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

30,00 m x 1,50 m = 45,00 mq x 17,98 €/mq = € 809

**06) 26.1.30** Cannello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e

---

**A riportare € 42.945**


---

**Riporto € 42.945**

l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa.

- Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.

6.00 mq x **46,54 €/mq** = € 279

07) **26.1.33** Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

- Misurato a metro posto in opera.

40 m x **3,68 €/m** = € 147

08) **26.1.48** Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di aggancio con cintura di posizionamento ergonomica integrata realizzata in materiale di alta densità e dotata di anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.

n. 1 x **172,27 cad** = € 172

09) **26.2.7** Dispensore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.

n. 1 x **76,81 cad** = € 77

10) **26.2.9** Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm<sup>2</sup>, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

25,00 m x **10,80 m** = € 270

11) **26.2.16** Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante

---

**A riportare € 43.890**


---

**Riporto € 43.890**

autobotte dotata di motopompa con portata di 10 l/min e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell'autobotte da 6.000 l con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento.

- Per ogni ora o frazione..

45 ore x **92,23 €/ora** = € 4.150

12) **26.3.2.1** Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.

Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00

n. 1 x **55,65 cad** € 56

13) **26.5.2** Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5).

n. 1 x **95,98 cad** € 96

14) **26.3.4** Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

n. 2 x **76,81 cad** € 154

---

**Totale € 48.346**


SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 48.346	
<i>Oneri sicurezza nella misura del 2.5 % sui lavori</i>		€ - 1.209	
<i>Importo dei lavori soggetti al ribasso</i>		€ 47.137	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%	€ 4.835		
<i>Indennizzo da assegnare alla famiglia per il disagio che subirà</i>	€ 1.500		
<i>Onorario per direzione lavori il 4% dei lavori compreso gli oneri</i>	€ 1.934		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.269	€ 8.269	
<b><u>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</u></b>			<b><u>€ 56.615</u></b>

**Nicosia, li 21/02/2022**

**IL C.T.U.**  
**(Dott. Ing. Felice UGLIAROLO)**



-----



-----

